

Codice A18170

D.D. 13 maggio 2015, n. 1137

L.R. 45/89 e s.m.i. - Progetto di realizzazione di strada forestale in localita' Monte Turu - Monte Basso nei comuni di Germagnano, Lanzo, Cafasse, Fiano e Vallo - Variante in diminuzione allo sviluppo del tracciato. Proponente: Comunita' Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, e pervenuta presso il Settore Foreste (prot. n. 19319/A18170), relativa al Progetto per la realizzazione di una strada forestale in località Monte Turu – Monte Basso - Comuni: Germagnano, Lanzo, Cafasse, Fiano e Vallo (provincia di Torino) - Variante in diminuzione allo sviluppo del tracciato;

PRESO ATTO dei pareri espressi:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 25874/A18130 in data 08 maggio 2015;
- dal Settore Foreste in data 01/05/2015

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente: Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone alla realizzazione di una strada forestale in località Monte Turu – Monte Basso – Comuni: Germagnano, Lanzo, Cafasse, Fiano e Vallo (provincia di Torino - Variante in diminuzione allo sviluppo del tracciato);

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. In fase esecutiva e di cantiere dovranno essere rispettati i criteri realizzativi indicati nella relazione geologica di progetto, in particolare per quanto concerne la minimizzazione dei

movimenti terra, che si prevedono ridotti a interventi di carattere superficiali volti a minimizzare il taglio del versante in esame;

2. dovrà essere previsto ove necessario un adeguato sistema di drenaggio a tergo delle opere di sostegno e contenimento in previsione;

3. gli scavi ed i riporti non oggetto di interventi di sostegno dovranno comunque essere modellati in modo tale da creare un angolo di scarpa compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti le scarpate;

4. in fase di progettazione esecutiva dovranno essere realizzate le verifiche di stabilità globale per le sezioni ritenute maggiormente critiche. Dovrà inoltre essere verificato il corretto dimensionamento del manufatto di sostegno;

5. particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali. Qualora non fosse possibile recuperarle nei corsi d'acqua esistenti, lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Si dovrà inoltre prevedere un'adeguata impermeabilizzazione delle cunette in modo tale da evitare qualsiasi infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiale al di sotto della sede stradale;

6. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;

7. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;

8. dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la realizzazione di specifica rete di scolo come da progetto; le acque così raccolte andranno convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le opere di sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione;

9. è vietata, se non espressamente prevista nel progetto di intervento, l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco eventualmente presenti;

10. i movimenti di terra dovranno essere eseguiti in modo che gli scavi non rimangano esposti per lungo tempo agli agenti atmosferici ed alle acque di ruscellamento, al fine di evitare processi di infiltrazione localizzati che potrebbero ridurre sensibilmente la resistenza al taglio nei depositi superficiali.

11. dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

12. si deroga dagli artt. 8 e 9 della Legge regionale n° 45 del 09/08/1989, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

13. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

14. i lavori dovranno essere ultimati entro il periodo fissato nella D.D. n. 3219 del 17/12/2012 di autorizzazione degli interventi per i quali è stata presentata la variante;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della Legge regionale n° 4 del 10/02/2009 sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio, fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora l'opera rientri nelle casistiche ivi contemplate.

La compensazione, dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito nella D.D. n. 3219 del 17/12/2012 di autorizzazione degli interventi per i quali è stata presentata la variante

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a del d.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini